



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7[^] legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. **1062** del **06.05.2002**

Oggetto: Nuove disposizioni per lo svolgimento della 2° sessione dell'iniziativa di formazione per operatori di tatuaggio e piercing, già prevista con DGR n. 693 del 23.03.2001.

Il Vice Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava riferisce quanto segue.

Con DGR n° 693 del 23.03.2001 la Giunta Regionale ha posto le basi per l'attivazione di un sistema in ambito regionale, finalizzato a tutelare la salute dei cittadini che si sottopongono a quei trattamenti estetici sulla pelle, secondo la modalità sempre più diffusa del tatuaggio e piercing.

Più in particolare, seguendo gli indirizzi contenuti nelle Linee-guida ministeriali del 5.02.1998, la DGR n° 693/2001 citata ha previsto la realizzazione di un'attività formativa obbligatoria rivolta agli operatori che svolgono trattamenti di tatuaggio e piercing, fissando le finalità e la caratterizzazione del corso, individuando la tipologia dei soggetti partecipanti allo stesso e dettando alcuni elementi relativamente alle sedi di svolgimento del corso, ai docenti da coinvolgere nell'iniziativa e al finanziamento necessario per l'attuazione del programma formativo.

La successiva DGR n° 1245 del 17.05.2001 ha delineato puntualmente il sistema di tutela igienico-sanitaria nel settore del tatuaggio e piercing, prevedendo l'attivazione all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle UU.LL.SS.SS. di una serie di procedure per il conseguimento dell'idoneità sanitaria – sia dal punto di vista soggettivo che dell'adeguatezza sanitaria dei locali – come condizione irrinunciabile per consentire l'effettuazione di trattamenti di tatuaggio e piercing.

Come prescritto dalla DGR n° 693/2001, le UU.LL.SS.SS. individuate come sedi per lo svolgimento del corso – le UU.LL.SS.SS. n° 12, 16 e 20 – hanno già provveduto a portare a termine la prima sessione dell'attività formativa in cui è stata coinvolta una parte delle persone che avevano presentato domanda entro il termine del 30.06.2001.

È necessario ora procedere al completamento dell'iniziativa formativa, attivando un'ulteriore sessione per soddisfare in toto le richieste di partecipazione al corso presso le varie sedi previste.

A conclusione del primo ciclo del corso, si è evidenziata tuttavia la necessità di modificare il programma didattico fissato con la DGR n° 693/2001, al fine di assicurare una risposta più appropriata alle problematiche sollevate dai corsisti, per offrire una più completa informazione sia sugli aspetti legali connessi all'attività del tatuaggio e piercing, che sugli aspetti relativi agli interventi di pronto soccorso.

Ciascuna sede del corso dovrà pertanto riadattare il programma didattico mantenendo inalterato il numero complessivo delle ore del corso fissato con DGR n° 693 del 23.03.2001 e prevedendo verifiche intermedie del livello di conoscenze raggiunto dai frequentanti il corso.

Va tuttavia sottolineato che l'articolazione modulare del programma allegato alla DGR n° 693 del 23.03.2001 non dovrà essere alterata, al fine di mantenere invariato il 1° modulo di 20 ore, che rappresentano il credito formativo già riconosciuto a quanti sono in possesso della qualifica di estetista. E' confermata l'obbligatorietà della frequenza per tutti i corsisti al 4° modulo di 20 ore, dedicate alla pratica del tatuaggio e piercing.

Si è ravvisata, inoltre, la necessità di prescindere dal requisito della scolarizzazione decennale, considerato dalle Linee-guida ministeriali - e successivamente dalla DGR n° 693/2001- come presupposto per l'ammissione al corso.

Molti operatori impegnati da anni nelle attività di tatuaggio e piercing, pur avendo frequentato vari corsi in materia, sono in possesso del solo diploma di scuola media inferiore.

Pertanto, sulla base di più precisi elementi conoscitivi oggi disponibili circa il fenomeno del tatuaggio e piercing, considerato il carattere obbligatorio del corso previsto dalle Linee-guida ministeriali e allo scopo di sanare un fenomeno particolarmente diffuso e poco regolamentato come il tatuaggio e piercing, si conviene di consentire la partecipazione al corso ai soggetti privi della scolarizzazione decennale precedentemente richiesta, purché abbiano presentato specifica domanda di partecipazione al corso.

Si conviene inoltre di confermare, per le motivazioni appena citate, l'indicazione già espressa con nota della Direzione Regionale n° 16290/50.03 del 6.11.2001 indirizzata alle UU.LL.SS.SS. n° 12, 16 e 20 sulla necessità di ammettere tutte le domande di partecipazione al corso presentate oltre la data del 30.06.2001, in quanto tale data era stata fissata con DGR n° 1245 del 17.05.2001 al fine di assicurare il primo avvio del corso entro l'anno 2001.

Allo scopo di favorire una completa partecipazione al corso di quanti abbiano presentato la relativa domanda, è opportuno anche che le UU.LL.SS.SS. sedi del corso accolgano la richiesta di frequenza ad una sede diversa da quella precedentemente indicata dall'interessato, sulla base di giustificate esigenze dei richiedenti.

Va invece confermato il complesso delle restanti indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento del corso, dei lavori della Commissione d'esame finale e le spese di funzionamento della stessa, nonché l'entità della quota di iscrizione da richiedere ai partecipanti al corso, ora corrispondente a 516,46 Euro.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO l'art. 20 della L. 23 dicembre 1978 n° 833.

VISTE le Linee-guida del Ministero della Sanità del 5.02.1998 e successive integrazioni con nota ministeriale del 16.07.98.

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale n° 693 del 23.03.2001, n° 1245 del 17.05.2001 e n° 2011 del 27.07.2001.

DELIBERA

1. Di modificare il programma didattico allegato alla DGR n° 693/2001 e di prevedere l'inserimento di lezioni dedicate al pronto soccorso e agli aspetti legali inerenti all'attività di tatuaggio e piercing. Dovranno inoltre essere previste per i corsisti prove di verifica intermedia della preparazione da loro raggiunta. Presso ciascuna sede del corso il programma didattico-formativo verrà pertanto modificato, mantenendo tuttavia inalterato il numero delle ore del corso fissato con DGR n° 693 del 23.03.2001.
2. Di prevedere l'ammissione al corso, per le motivazioni evidenziate in premessa, anche dei richiedenti non in possesso del requisito della decennale scolarizzazione, precedentemente indicato con DGR n° 693/2001, purché in possesso del diploma di scuola media inferiore.
3. Di prevedere la possibilità per i corsisti di frequentare il corso presso una sede diversa da quella precedentemente scelta, sulla base di giustificate esigenze e per facilitare la completa partecipazione al corso dei richiedenti.
4. Di confermare tutte le altre disposizioni relative all'attività formativa per operatori di tatuaggio e piercing, precedentemente indicate con le Deliberazioni n° 693 del 23.03.2001, n° 1245 del 17.05.2001 e n° 2011 del 27.07.2001.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
dr. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
on. dr. Giancarlo Galan